CAMERA DEI DEPUTATI N. **4328**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERSELLI

Istituzione di case da gioco nei comuni di Rimini e di Castel San Pietro Terme

Presentata l'11 novembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'ampio dibattito da tempo in corso circa la necessità di regolamentare una volta per tutte l'esercizio del gioco d'azzardo testimonia che molti dei passati pregiudizi di taglio moralistico sono ormai caduti. I dati di fatto di cui bisogna tenere conto nell'impostare un corretto approccio alla questione sono oggi, infatti, i seguenti:

in Italia esistono già quattro case da gioco che producono reddito e occupazione per il territorio interessato;

l'accesso al « facile guadagno » viene pressoché quotidianamente pubblicizzato dai *mass-media* senza che alcuno abbia nulla da ridire;

sempre più spesso le entrate da gioco d'azzardo vengono proposte dal Governo come un fondamentale elemento di manovre finanziarie di varia natura;

feste di partito e simili da qualche tempo godono della possibilità di installare, seppure solo temporaneamente, ed a determinate condizioni che però non mutano la sostanza della cosa, veri e propri casinò;

in un periodo come quello attuale caratterizzato da una politica economica recessiva di cui i cittadini stanno pagando le conseguenze, la già radicata abitudine all'esercizio del gioco d'azzardo trova nuove motivazioni, andando a rafforzare il giro d'affari gestito in clandestinità da loschi individui o da vere e proprie associazioni per delinquere;

è diffusissimo fra gli italiani il ricorso a case da gioco situate in Paesi vicini, prima fra tutte, per gli emiliano-romagnoli, la Slovenia, dove a ridosso del confine si trovano ben tre case da gioco, tanto da rendere conveniente ai *tour operator* l'organizzazione di viaggi « tutto compreso » in cui la finalità prima è la visita al casinò.

Sembra, quindi, evidente l'opportunità di non persistere nello scartare l'utilizzo di

una fonte di reddito e di occupazione che porterebbe anche un sensibile sollievo alle esauste casse regionali. È forse più morale chiedere sempre maggiori tasse e sacrifici ai cittadini, magari per ripianare un *deficit* sanitario regionale le cui cause non si sono individuate ed eliminate, che cercare di ottenere gli stessi fondi da un esercizio controllato del gioco d'azzardo in regione ?

Ecco perché, con la presente proposta di legge si propone l'istituzione di due case da gioco nella regione Emilia-Romagna, individuandone l'ubicazione a Rimini ed a Castel San Pietro Terme.

La scelta di Rimini non ha necessità di molte spiegazioni, essendo praticamente a tutti nota la potenzialità dell'offerta turistica della Riviera adriatica, offerta che in questo modo si andrebbe ad arricchire notevolmente, trovando finalmente quel completamento da lungo tempo perseguito che porterebbe, dopo vari tentativi andati a vuoto, al superamento della sua caratterizzazione prettamente stagionale. L'indicazione di Castel San Pietro vuole invece tener conto dell'esigenza di incentivare il turismo in una parte poco valorizzata del territorio regionale, fin qui caratterizzata da un movimento turistico di tipo termale a forte incidenza pendolaristica. Essa potrebbe così esercitare un richiamo anche internazionale favorita, com'è, dalla sua collocazione a pochi passi dal capoluogo regionale, con tutto ciò che ne consegue (inclusi i collegamenti aerei in continuo sviluppo), e dalla città di Imola, ovunque nota per il suo autodromo e per le gare di livello mondiale che in esso si disputano. L'apertura di una casa da gioco, inoltre, costituirebbe per la zona intera una importante fonte di reddito e di occupazione, oltre che di sviluppo di nuovo terziario legato al settore alberghiero e della ristorazione che andrebbe ad aggiungersi alle strutture ricettive già presenti.

Se per Rimini l'apertura di una casa da gioco rappresenta una richiesta da tempo avanzata da forze politiche locali e dalle categorie produttive, il comune di Castel San Pietro Terme, al quale sono state a suo tempo presentate istanze in tal senso, ha recentemente richiesto di partecipare alle riunioni dell'Associazione nazionale incremento turistico (ANIT), l'organismo che riunisce i comuni disponibili ad ospitare una casa da gioco nel proprio territorio.

La presente proposta di legge prevede l'istituzione di case da gioco, rispettivamente, a Rimini e a Castel San Pietro Terme, in deroga alle disposizioni del codice penale, demandando, all'articolo 1, l'autorizzazione all'apertura ad un decreto del presidente della giunta regionale su richiesta dei sindaci e previa delibera dei consigli comunali.

L'autorizzazione all'esercizio della casa da gioco vale, se necessario, ai sensi dell'articolo 2, come deroga agli strumenti di pianificazione territoriale comunale vigenti.

L'articolo 3 stabilisce che il regolamento per la disciplina e l'esercizio delle case da gioco è adottato con decreto del presidente della giunta regionale. In esso sono, fra l'altro, stabilite le modalità per la concessione a terzi della gestione delle strutture, che dovrà comunque effettuarsi a seguito di gare ad evidenza pubblica.

L'articolo 4 attribuisce ai comuni la titolarità dell'esercizio, che può essere gestito attraverso un'azienda municipalizzata, una società mista pubblico-privata o per mezzo di un società concessionaria.

Con l'articolo 5 si statuisce che i proventi verranno ripartiti in quote determinate, privilegiando la loro destinazione alla riduzione del carico fiscale imposto ai cittadini dalle amininistrazioni locali, con particolare riferimento all'esigenza di ripianare il forte « buco » della sanità regionale. La facoltà di revoca dell'autorizzazione o della sospensione dell'esercizio della casa da gioco, in caso di violazione del predetto regolamento o di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, è attribuita al presidente della giunta regionale dall'articolo 6.

L'articolo 7 prevede disposizioni fiscali.

Si confida, pertanto, in un rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione).

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nei comuni di Rimini e di Castel San Pietro Terme.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta della regione Emilia-Romagna su richiesta dei sindaci dei comuni interessati, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed e rinnovabile. Essa ha validità per il periodo 1° gennaio-31 dicembre di ciascun anno.

ART. 2.

(Strutture).

1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 1 i sindaci dei comuni interessati devono indicare la struttura da adibire a casa da gioco.

2. Nel caso in cui la struttura di cui al comma 1 debba essere appositamente realizzata, la concessione dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 vale, se necessario, come modifica al piano regolatore generale vigente.

ART. 3.

(Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle case da gioco).

1. Il presidente della giunta della regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della

giunta, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio delle case da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, individuando le categorie di cittadini cui è precluso l'ingresso nelle strutture ed, in ogni caso, stabilendo un assoluto divieto di accesso ai minorenni;

b) la specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati, essendo nelle case da gioco comunque ammesso il gioco con *slot-machines*;

c) un calendario di massima per la disciplina dell'apertura indicante espressamente giorni e tempo in cui è vietato l'accesso alle case da gioco;

d) le particolari e opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa e il controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti;

e) le modalità per la concessione a terzi delle case da gioco, prevedendo comunque a tale scopo l'espletamento di gare ad evidenza pubblica; le garanzie per l'eventuale appalto e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto devono offrire, tenendo comunque in debito conto un'eventuale pregressa esperienza professionale nel settore; le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni di cui all'articolo 5 degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli; la possibilità di revoca della concessione da parte delle amministrazioni comunali, senza obbligo di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando risulti a carico del concessionario la mancata ottemperanza alle condizioni previste nella concessione medesima;

f) ogni altra prescrizione e cautela atte a garantire la regolarità dell'esercizio delle case da gioco e delle attività che vi si svolgono.

ART. 4.

(Titolarità e gestione delle case da gioco).

1. La titolarità dell'esercizio delle case da gioco spetta, rispettivamente, ai comuni di Rimini e di Castel San Pietro Terme.

2. L'esercizio delle case da gioco può essere gestito per mezzo di un'azienda municipalizzata, di una società mista pubblico-privata ovvero di una società che operi in regime di concessione.

ART. 5.

(Ripartizione dei proventi).

1. I proventi della gestione delle case da gioco sono ripartiti secondo le seguenti modalità:

a) il 60 per cento al comune interessato, con l'obbligo di destinarne la metà all'abbattimento dell'aliquota ICI al minimo previsto dalle disposizioni vigenti;

b) il 40 per cento alla regione Emilia-Romagna, con l'obbligo di destinare l'intera somma al finanziamento del sistema sanitario regionale a copertura dei disavanzi relativi agli anni 1994 e precedenti nonché per gli anni 1995 e 1996.

ART. 6.

(Revoca dell'autorizzazione e norme di ordine pubblico).

1. Il presidente della giunta della regione Emilia-Romagna, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 5, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Ai fini della vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari i locali delle case da gioco sono considerati pubblici.

3. Il concessionario, i soci, gli amministratori, i membri del collegio sindacale, i direttori generali e tutto il personale comunque operante all'interno delle sale da gioco sono assoggettati alle norme di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ed alla legge 17 maggio 1991, n. 157.

ART. 7.

(Disposizioni fiscali).

1. Alle case da gioco di Rimini e di Castel San Pietro Terme si applica la disposizione di cui al n. 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

PAGINA BIANCA

DDL13-4328
Lire 500